

# Alert

## Tax - Review

### Passaggi generazionali e trusts

Come noto, la recente circolare dell'Agenzia delle Entrate sui *trusts* (n. 34/E del 20 ottobre 2022) ha contribuito sensibilmente a risolvere le incertezze sul trattamento fiscale, sia agli effetti delle imposte dirette che indirette, del trasferimento dei beni dal disponente (*settlor*) al *trust*, nonché dell'eventuale distribuzione di redditi durante la permanenza del *trust* e della devoluzione finale dei beni dal *trust* ai beneficiari.

Chiarite così le incertezze fiscali che hanno rappresentato sinora un notevole impedimento all'utilizzo *trust* su una più ampia scala, si aprono ora nuove ed interessanti opportunità all'utilizzo del *trust* come agile strumento per risolvere e gestire problematiche ed esigenze di vario genere.

In particolare, in campo successorio e di passaggi generazionali il *trust* offre interessanti opportunità sia di pianificazione fiscale - di cui peraltro si è già fatto accenno in un precedente [Alert](#) – sia come uno strumento assai atto a risolvere e gestire le spesso difficili problematiche che si presentano in tale campo. Prova ne sia che nelle giurisdizioni anglosassoni, ove il *trust* si è originariamente sviluppato, il campo successorio è quello in cui tale istituto ha trovato il suo maggiore utilizzo.

Non potendo in questa sede fare una comprensiva disamina delle opportunità offerte dal *trust* in campo successorio, basti accennare qui ad alcuni dei vantaggi offerti dal *trust* nei passaggi generazionali di beni o difficilmente o non opportunamente divisibili tra i vari eredi, si pensi ad aziende o importanti complessi immobiliari. Il *trust* si presenta come uno strumento assai adatto ad evitare, o perlomeno posticipare significativamente, lo smembramento e la divisione di tali beni tra i vari eredi e legittimari, mantenendone peraltro la gestione unitaria a beneficio di tutti.

Il proprietario di tali beni, in qualità di *settlor*, può trasferire tali beni in un *trust* (tra l'altro in sospensione di imposta sulle successioni e donazioni e pagando solo le eventuali imposte catastali ed immobiliari sui trasferimenti immobiliari), trasferendone la gestione unitaria all'atto della costituzione del *trust*, o eventualmente, con alcune peculiarità, in un momento successivo, nominando come trustee o *co-trustees* uno o più dei suoi eredi che siano dimostrati più interessati o più capaci a gestire tali beni e comunque versando eventuali redditi ai beneficiari (*beneficiaries*). I beneficiari del *trust* possono essere sia i *trustees* stessi e sia agli altri eventuali eredi che non sono interessati o adatti a gestire tali beni. Il *trust* può stabilire un adeguato compenso per l'attività gestoria intrapresa dal *trustee*. Sebbene il *trustee* di norma abbia ampie discrezionalità gestorie, vi sono dei mezzi per limitare o controllare abusi o atti di *mala gestio* da parte del *trustee* a danno di altri beneficiari, sia con la previsione di opportune limitazioni nel documento istitutivo del *trust*, sia con la nomina o di altri beneficiari o di professionisti di fiducia come *co-trustees*, e sia infine con lo stabilire obblighi di rendicontazione periodica a carico del *trustee* o *co-trustees*.

# Alert

## Tax - Review

Oltre ad evitare o posticipare lo smembramento e la divisione di beni non facilmente o non utilmente divisibili tra i vari eredi, garantendone comunque la gestione unitaria a beneficio di tutti, il *trust* presenta ulteriori vantaggi, inclusi quelli di limitare le complesse formalità successorie all'atto della morte del *de cuius* o *settlor*, di posticipare il pagamento delle eventuali imposte di successione o donazione sino al momento dell'eventuale trasferimento dei beni costituenti il corpo del *trust* ai beneficiari, e limitare le possibilità di controversie tra eredi e legittimari per eventuali lesioni dei diritti di legittima.

23.11.2022

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.**

**Stefano Guiso-Gallisay, Partner**

**E:** s.guisogallisay@nmlex.it

**T.:** +39 02 6575181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio.**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)